*comandamento. Io gliene fo un timido omaggio, paventando gli errori, ne' quali verrò facilmente ad incorrere; se non che le più illuminate persone, che son destinate a porgliele sotto gli occhi, non mancheran certo di avvertirla de' difetti, che in esse s' incontreranno.*

Gaspare Capone.

(1) Lasciando in disparte le leggi regie, quasi al tutto ignote, quelle delle XII tavole, fondamento di tutto il diritto romano posteriore, vengono dagli anni 304 di Roma. Sicchè aggiungendo a' seguenti 450 anche di Roma gli anni dell' era volgare 1800 e più, che lor si connettono, abbiamo presso a' 23 secoli testè detti.

(2) *Optime illum veritatem rei perspicere, qui a principio res orientes ac nascentes inspexerit.* ARISTOTELES. *La méthode qui examine les choses, en les considérant dans leur naissance, a plus d'ordre et de lumière, et les fait connaître plus à fond que les autres.* MALEBRANCHE.

(3) Si allude al dubbio promosso dal nostro VICO, che la legazione spedita nelle greche città, per raccorne gl' istituti, donde si legge, che si formassero le XII tavole, sia tutta favolosa.

# NOZIONI PRELIMINARI.

§ I. *Le leggi si distinguono secondo il loro obbietto e secondo la loro origine. Necessità della prima distinzione, per ben intender la seconda, ch' è la propria di questo lavoro.*

DISTINGUONSI le leggi sotto due principali riguardi, sotto quello del loro *obbietto*, e sotto quello della loro *origine*. La prima distinzione è tutta filosofica, la seconda è quasi tutta storica. La seconda è la propria di questo lavoro; ma non sarebbe ben intesa, senza premettersi un saggio della prima. Imperciocchè dicendosi, a cagion di esempio, che il diritto romano da noi adoperato è più il privato, che il pubblico, e che il diritto feudale era più pubblico, che privato; non saremo intesi, se prima non si spieghi bene, in che differisca il diritto pubblico dal privato, ovvero qual sia l' obbietto dell' uno, e quale quello dell' altro. Per tale o tal *diritto* quì intendiamo il complesso di date leggi.

§ II. *Secondo la origine, il diritto è divino o umano: ed il primo è naturale o positivo.*

Per rispetto alla origine, il diritto o è *divino* o *umano*. L' umano si distingue secondo i popoli, che lo praticano; e in ogni popolo, secondo i legislatori, che lo han dato. Il

divino è *naturale* o *positivo*. È naturale quello, che riceviamo colla ragione dalla *luce vera, la quale illumina ogni uomo, che viene in questo mondo*, secondo la sublime espressione del più sublime degli evangelisti (1). È divino positivo quello, che dipende da espressa rivelazione divina, qual fu il proprio degli Ebrei, e qual è oggi la parte fondamentale del diritto ecclesiastico (2).

(1) Ioann. *In princ.*

(2) Al diritto divino rivelato appartengono, per esempio, la distinzione delle due potestà, della temporale e di quella delle chiavi, la differenza fra laici e cherici, la istituzione dello episcopato, il primato del Papa ecc.

### *§ III. Secondo l' oggetto, è privato o pubblico.*

Altra è la divisione per riguardo all' obbietto, ovvero alla materia. Ogni legge determina le conseguenze morali, che derivan da' rapporti, sien naturali, sieno fattizj, intercedenti fra due o più persone; e forma regola delle lor vicendevoli volontarie azioni. Questi rapporti possono essere fra uomo ed uomo; fra chi governa un popolo, ed il popolo, che n' è governato; fra popolo e popolo, o i loro rappresentanti; e possono riguardare diversi obbietti ed affari (1). Quindi la prima divisione del diritto in ordine all' obbietto è in *privato* ed in *pubblico*.

(1) Il Presidente di Montesquieu, traendo dal fondo della Metafisica la idea generica delle leggi, le ha definite a questo modo: *Le leggi, nella lor più estesa significazione, sono i rapporti necessarj, che derivan dalla natura delle cose; ed in questo senso tutti gli esseri han le leggi loro* (*Esprit des lois*, *I*, 1.). Carlo Bonnet, gran fisico ed insieme gran metafisico, dopo le proteste del più alto rispetto verso lo indagatore immortale dello spirito delle leggi, corregge la recata definizione così: *Le leggi sono i risultamenti ovvero le conseguenze de' rapporti, ch' esistono fra gli esseri* (*Essai analitique des facultés*



*de l'âme*, § 816). In fatti restringendoci alle leggi del mondo morale, che sono le vere leggi e formano il nostro obbietto (poichè quelle del mondo fisico son così dette per metafora, essendo in realtà le maniere costanti di agire de' corpi, che sembrano ubbidire a principj, che non conoscono); restringendoci dunque alle leggi vere, tra padre e figliuolo, per esempio, non sono i rapporti di paternità e di filiazione, di generante e di generato, che si dicon leggi tra loro due; ma bensì le conseguenze di tali rapporti, cioè il dovere il padre alimentare ed educare il figliuolo, e il doversi dal figliuolo ubbidienza, rispetto, gratitudine al padre. Rapporto ossia relazione è tutto ciò, che si afferma o niegasi di alcuna cosa, in confronto di alcun' altra, ed è più materia di speculazione, che di pratica. All' incontro la legge nel senso morale è una cosa tutta pratica: è il precetto d' un superiore legittimo a fare o non fare. *Lex jubet, quae facienda sunt, prohibetque contraria.* (Cic. *De LL.* I). Ella suppone de' *rapporti*, perchè precetto e divieto non possono aver luogo, se non relativamente a colui, per riguardo a cui il precetto o il divieto è fatto; e rapporti *morali*, tali cioè, che possan produrre le conseguenze del dover fare o non fare; a' quali rapporti morali debbe esser *consentanea* la legge. Ecco come le leggi vanno meglio definite per *conseguenze de' rapporti*, che per rapporti semplicemente.

In oltre il primo de' due lodati autori parla di rapporti *necessarj* i quali non possono essere, se non naturali, e riferirsi, se non alle leggi naturali; mentre che egli si propone di prender le leggi nella loro *significazione la più ampia*, comprendendovi così quelle, *che gli uomini fanno, stabiliscono e cambiano*, come le stabilite da DIO. Or le leggi mutabili degli uomini suppongono rapporti *mutabili* e *fattizj*, che conviene aggiugnere agl' immutabili e necessarj. Tra padre e figliuol vero il rapporto è naturale e necessario; ma fattizio e mutabile fra padre e figliuolo adottivo, perchè lo forma la volontà degli uomini, non la natura delle cose. Anzi in questo caso e ne' simili, la legge forma ella il rapporto, creando l' adozione; e col rapporto, che forma, forma altre leggi, che ne conseguono. E ristretta a' rapporti di tal fatta ha il suo luogo una terza opinione (appo la Romiguière sul Condillac), la qual fa nascere dalle leggi i rapporti; diversa dalle due, di cui l' una identifica le leggi co' rapporti, l' al-

tra fa discendere da' rapporti le leggi. La dote, per un altro esempio, ch' è tutta invenzione civile, partorisce de' rapporti fattizj tra la moglie, che la reca, e 'l marito, che la riceve. E le leggi, che riguardano i matrimonj contratti con dote, sono fattizie e mutabili con essi, e variano nelle varie legislazioni. Al contrario la legge naturale, che determina i doveri e i diritti scambievoli del matrimonio, come fondata sopra rapporti immutabili, è immutabile al par di loro. Prima che gli uomini esistessero, le leggi riguardanti il matrimonio esistevano nella mente del lor Creatore; e l'obbligo dell'assistenza e della fedeltà vicendevole accompagnava gli sposi possibili fra le archetipe idee. Di queste si è ben detto da' filosofi, compresovi lo stesso MONTESQUIEU, che le nozioni del giusto e dell'ingiusto sono eterne; e che il divino intelletto è il fonte della giustizia, la qual riceve la sua sanzione dalla divina volontà. CICERONE, in un luogo sommamente bello della sua Repubblica, conservatoci da LATTANZIO (*Lib.* VI, *cap.* VIII *Inst. divin.*), al quale secondo scrittore lo stesso chiarissimo MAI ha dovuto ricorrere, per empiere una lacuna del III lib. della Rep. opera da lui a grande industria ritrovata a' dì nostri; CICERONE dunque espone magnificamente tutta questa teoria, senza i nei, che l' adombrano nel filosofo francese. *Est quidem* VERA LEX *recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna, quae vocet ad officium jubendo, vetando a fraude deterreat; quae tamen neque probos frustra jubet aut vetat, nec improbos jubendo aut vetando movet. Huic legi nec obrogari fas est, neque derogari ex hac aliquid licet, neque tota abrogari potest. Nec vero aut per senatum aut per populum solvi hac lege possumus. Neque est quaerendus explanator aut interpres ejus alius. Nec erit alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac: sed et omnes gentes et omni tempore una lex et sempiterna et immutabilis continebit: unusque erit communis quasi magister et imperator omnium DEUS, ille legis hujus inventor, disceptator, lator: cui qui non parebit, ipse se fugiet, ac naturam hominis aspernatus, hoc ipso luet maximas poenas, etiamsi caetera supplicia, quae putantur, effugerit.* Ecco le conseguenze dei rapporti, *lex naturae* CONGRUENS, *quae jubet... vetat.* Ecco la immutabilità degli uni e delle altre, nella sempiternità e nella *ubiquità*; ma ristretta alle leggi naturali, che sono le sole immutabili, le quali



dal filosofo latino, per distinguerle dalle leggi umane, si comprendono sotto la parola, VERA LEX. Ecco il loro fonte in *ratione recta, constante, sempiterna, in uno imperatore DEO*; fonte non comune alle mutabili volontà degli uomini. Sulle idee sviluppate in tutta questa nota è fondata la descrizion data di sopra, nel paragrafo III, dell' uffizio della legge, quello cioè di determinare le *conseguenze morali*, che derivan da' rapporti, o *naturali* o *fattizj*, che sieno, intercedenti fra due o più persone.

### § IV. *Diffinizioni del diritto privato e del pubblico.*

Il diritto privato regola quegli affari, i quali per loro natura possono aver luogo tra uomo ed uomo, indipendentemente da ogni autorità pubblica, cioè dal governo civile. Il diritto pubblico regola primariamente quegli affari, che passano fra governanti e governati; e secondariamente quelli fra governati e governati, che non possono aver luogo senza la intervenzion del governo, o immediata o mediata; nel qual caso i rapporti fra singoli e singoli son complicati con quelli, che passano fra essoloro e 'l governo. Il diritto privato riguarda gli uomini singolarmente presi; il pubblico suppone gli uomini in istato di civil società.

### § V. *Esempj de' due suddetti diritti.*

Quindi i matrimonj, i diritti e i doveri di paternità e di filiazione, le tutele, la proprietà, le maniere di acquistarla e di trasmetterla, le successioni, le donazioni, i contratti, si han per materie di diritto privato; perchè tutte queste cose, fino a certo segno, e almeno nella lor parte essenziale, possono aver luogo fra i privati, indipendentemente da ogni governo civile. Il governo può bene aggiugnere alle lor regole naturali, ed ampliarle e renderle più efficaci; ma i loro obbietti vengono immediatamente dalla natura, e possono star bene infra gli uomini dissociati, se abbiano tanta onestà,

*quanta ne basti a mantenere tra loro la giustizia e la pace, senza bisogno di freno e di stimolo esteriore.*

*Per opposito sono obbietti di diritto pubblico non solo le varie forme de' governi civili; le parti del sommo impero, come il far le leggi, il riscuotere i tributi, lo impiegarli nel mantenimento della forza pubblica e delle cariche civili ecc. ma eziandio le pene de' reati, i giudizj civili e criminali, i regolamenti intorno alle cose sagre. In fatti se il permutare, il vendere, il donare si può fare anche in quello stato, che si dice di libertà naturale; non così il litigare per queste cose, poichè le liti suppongon giudici, e i giudici a differenza degli arbitri, suppongon governo civile. Si può prestare a DIO un culto privato anche in un deserto, o sotto il proprio tetto; ma il culto pubblico suppon tempj ed ordine di sacerdoti; cose, che senza una forma di governo, non si potrebbero avere. La legittima persecuzion de' malefizj ha necessariamente uopo di una pubblica autorità (1). Del diritto fra nazione e nazione parleremo più sotto.*

(1) *Publicum jus est, quod ad statum rei romanae pertinet* (è la bella definizion di Ulpiano, che considerava questo diritto in ordine allo imperio romano): *privatum, quod ad singulorum utilitatem... Publicum jus in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit.* L. I, § 2, D. *De justitia et jure.*

### § VI. *Partizione del diritto pubblico.*

Il diritto pubblico si divide in due parti, ciascuna delle quali ha il suo spezial nome. Quella, che determina la forma o la costituzion del governo, si chiama diritto *politico*. Quella, che stabilisce la maniera, onde il governo provvede alla sicurezza esterna ed interna, ed agli altri bisogni della società civile, si chiama con una denominazione, che abbraccia molte cose, diritto *economico*, e oggidì diritto *amministrativo*.



Quella, che impone le pene a' reati, si chiama diritto *penale* o *criminale*. Quella, che stabilisce l' ordine e le forme de' giudizj, si chiama *rito giudiziario* o diritto di *procedura*. Quella, che versa nelle cose sagre, tra noi Cristiani si chiama diritto *ecclesiastico* e *canonico*.

### § VII. *Che cosa bisogni distinguere in ogni diritto, sia privato, sia pubblico.*

In ciascuno di questi diritti, così nel privato, come nelle varie parti del pubblico, ei giova distinguere quel, che viene dalla ragion naturale, che ne forma la base; e quel, che gli uomini vi han sovrapposto del loro, che è la parte positiva. È di ragion naturale, per esempio, che gli uomini adulti prendan cura degli orfani, e ne' beni e nella persona. Ecco il principio del diritto delle tutele. Ma quanta esser debba la durata di tal cura, quali le attribuzioni, chi se ne debba incaricare ec. è tutta opera del diritto civile. Il diritto dunque delle tutele ha una parte necessaria per natura, ed un' altra variabile per legge positiva. Serve questa distinzione non pure al legislatore, ma benanche al giureconsulto: al primo, perchè colle sue ordinazioni non violi punto ordinazioni inviolabili; al secondo, perchè nella interpetrazione, discernendo la parte essenziale della legge dall' accidentale, prenda lume dalla prima, per bene intendere la seconda, e faccia, che la seconda serva alla prima, e non al contrario (1).

(1) *Est lex justorum injustorumque distinctio, ad illam antiquissimam et rerum omnium principem expressa naturam, ad quam leges hominum diriguntur.* Cic. *De legibus, lib.* II, *cap.* 13. Di qui nasce la utilità dello studio del Diritto naturale, come scienza separata dal Diritto civile, la qual sembra oggi andare uscendo di moda. Prima di Ugon Grozio, a cui è dovuta principalmente la gloria della inven-

zione, si studiava in vero il Diritto di natura, ma confusamente col civile e colla Teologia morale. È notabile, come osserva il Barbeyrac, nella sua dotta prefazione al Pufendorf, che tra le infinite opere de' giureconsulti romani, i quali per altro spesso ricorrono alla ragion naturale, non si truovi nelle Pandette la indicazione di alcuna, che avesse per oggetto proprio il diritto naturale, ovvero il diritto *delle genti*, come essi chiamavano quel che oggi addimandiam naturale. I principali vantaggi di tal separazione son due. Il primo è, che la necessità delle dimostrazioni si fa sentire da se, dove le proposizioni non vadan difese dall' ombra dell' autorità; e per la via delle dimostrazioni si va sempre al fondo della cosa. Il secondo è, che stringendosi in un corpo tutte le verità naturali del diritto, se ne fa più sensibile la connessione, e la mente dello studioso vien meglio illuminata su questa fondamental parte. La utilità di tale studio è nobilmente espressa da un nostro grande uomo, Antonio Genovesi, di cui non dispiacerà udir le parole: *Igitur omnibus ferme hominum nationibus sunt hujuscemodi studia necessaria, in primis jurisconsulto, theologo; populorum rectoribus, magistratibus. Ac jurisconsulto quidem, quando constat, leges civiles nihil esse aliud, nisi surculos hujus cum mundo genitae. Theologis vero, quia magnam officiorum partem ex hac lege et jnre naturae definire oportere, accidit crebro. Populorum rectoribus, eorum administris et magistratibus, quo discant, quid sibi per hanc divinam et communem generis humani reginam liceat, seu in proprios subditos, seu in alienos populos. Postremo omnibus justitiae, honestatis, felicitatis denique suae aliorumque cupidis, eadem percara esse debent. De Jure et Officiis, in proëmio.* Sarà grato anche il vedere, come le parole di un nostro concittadino pajono quasi ricopiate da un filosofo di primo ordine, il Dottor Tommaso Reid, capo celebratissimo della scuola scozzese, in un' opera pubblicata, tra 'l 1785 e 'l 1788, vale a dire venti anni circa dopo la morte del Genovesi. « Un buon sistema di diritto naturale (egli » dice) è utile sotto diversi riguardi. 1. I doveri degli uomini verso » i lor simili, mercè de' termini somministrati dalla giurisprudenza » civile, vi sono esposti in una maniera più particolare e più siste- » matica, che ne' sistemi di morale propriamente detti. 2. Egli è la » miglior preparazione allo studio delle leggi, perciocchè il diritto



» naturale, tagliato per così dire, sullo stesso modello, adopera e » dilucida una folla di termini del diritto civile, fondamento comune » della legislazione, presso la più parte delle nazioni di Europa. 3. » Il diritto naturale è utile a' legislatori, perchè la legge scritta dee » accostarsi, quanto è possibile, alla naturale; e perchè, essendo » la prima necessariamente imperfetta, come tutte le opere umane, » la seconda scuopre gli errori e le imperfezioni, che si contengono » in quella. 4. Egli è non meno utile a coloro, che rendon giustizia » e che impetrano la legge, perchè vuolsi preferire ad ogni altra la » interpetrazione la più conforme alla legge naturale. 5. Il diritto na- » turale è di una applicazione immediata nelle controversie civili fra » gli stati e gli individui, che non riconoscono superior comune; ha » egli forza di legge nei conflitti di tal natura, e i sistemi, che han » fama di fedelmente rappresentarlo, soprattutto quel di Grozio, hanno » allora una grande autorità. 6. Finalmente il diritto naturale inse- » gna a' Re ed agli stati, che son superiori a tutte le leggi positive, » qual condotta abbiano a tenere co' lor proprj sudditi, con quelli » degli altri governi civili, e l' un coll'altro, in pace ed in guerra. » Come più distinta e popolare diventa la cognizione della legge na- » turale, più cresce nella pubblica opinione la vergogna di averla » violata ». *Essais sur les facultés actives de l'homme*; V. *ch.* III Ecco come gli uomini s' imbattono talvolta negli stessi pensieri, e nel modo di esprimergli; poichè dallo scorrere le sue opere, pare che il Reid non avesse conosciuto il Genovesi.

## § VIII. *Diritto delle genti ossia internazionale.*

Oltre il diritto privato e 'l pubblico ce ne ha un altro, diverso dal primo e dal secondo (1), cioè quello, che ha luogo tra popolo e popolo, tra governo e governo; il quale viene parte dalla ragion naturale, applicata a' rapporti, che passano tra nazione e nazione, così nello stato di pace, come di guerra; parte da convenzioni e trattati, e da inveterate usanze. Egli non è diritto privato, perchè non è tra due individui; e neppure è diritto pubblico nel senso di sopra dato a tal denominazione, poichè il governo di una nazione non

forma autorità per rispetto all' altra e al governo dell' altra, ma procedon tra loro come persone morali eguali. Chiamasi comunemente tal diritto *gius delle genti, jus gentium*. I più moderni aman più tosto di appellarlo diritto *internazionale, jus inter gentes* (2). Molti il ripongono sotto la categoria del diritto pubblico; ma bisogna allora distinguere diritto pubblico *interno*, che è quello, di cui abbiamo accennato le parti (§ VI.), e diritto pubblico *esterno*, che sarebbe il *jus gentium* (3).

(1) Boehmer. *Jus publ. universale*, *Pars general. Cap.* II, § IX.

(2) Così Gerem. Bentham. Ma il celebre Cancelliere d' Aguesseau ha prima di lui usata questa denominazione, *Institution au droit public. Def. VII.* Ed anche prima il Leibnitz. *Op. omn.* T. V, *pag.* 210.

(3) D' Aguesseau, *loc. cit.* Non manca chi attribuisce la denominazione di diritto pubblico principalmente a quel delle genti; come il Mably nell' opera, *Droit public de l'Europe, fondé sur les traités.* Laddove i moderni sotto nome di *diritto delle genti* intendono quel di sopra descritto in questo paragrafo; gli antichi vi comprendevano non meno questo, che il diritto *naturale* in genere, sia cioè, il regolatore delle azioni tra uomo ed uomo, sia il regolatore della condotta tra nazione e nazione. Ecco in Livio un esempio del senso ristretto. *Etsi non inducias modo fides a Carthaginiensibus, sed etiam jus gentium in legatis violatum esset* ecc. XXX, 25. Ecco in un giureconsulto romano l' esempio del senso più ampio. *Ex hoc jure gentium introducta bella, discretae gentes, regna condita, agris termini positi, aedificia collocata, commercium, emptiones venditiones, locationes conductiones, obligationes institutae.* L. V, D. *De justitia et jure.*

## § IX. *Varie significazioni del così detto* DIRITTO CIVILE.

*Diritto civile* è una denominazione, che esprime varie nozioni più o meno ampie, le quali non si debbon confondere tra loro. Esclude egli sempre oggidì il diritto naturale puro, quel delle genti e il canonico; e in loro opposizione include



il diritto positivo umano, ristretto agli affari profani, d' interesse o privato o pubblico interno. Opposto al pubblico, si restringe al solo privato. Opposto allo amministrativo, comprende così il privato, come le altre parti del pubblico interno. Opposto al criminale, comprende lo stesso diritto privato, e il pubblico, dalla parte criminale infuori. Opposto al commerciale, comprende il diritto pubblico interno, ed il privato diminuito di quella parte, che regola gli affari proprj della mercatura. La parte oggidì del *Codice del regno*, intitolata, *Leggi civili*, esclude le leggi commerciali, le penali, le due procedure, civile e penale, che formano altre quattro parti del Codice stesso; e molto più il diritto amministrativo (ch' è nel Bullettino e nella sua continuazione), quel delle genti, il canonico e 'l naturale puro (1).

(1) I romani giureconsulti addimandavano *jus civile* il loro proprio, qualunque ne fosse l' oggetto, in opposizione di quello, che la natura detta in comune a tutti gli uomini. *Jus civile est quod neque in totum a naturali vel gentium recedit, nec per omnia ei servit. Itaque cum aliud addimus vel detrahimus juri communi, jus proprium, idest civile, efficimus.* L. VI, D. *De just. et jure.*

## § X. *Diversità fra 'l Diritto politico e la Politica. E tra questa e la Economia politica.*

Non è da confondersi il Diritto *politico* colla *Politica*. Ogni diritto è nelle leggi già fatte, la Politica è l' arte principalmente di farle. Fatte le leggi, ne sorgono diritti e doveri correlativi, che costituiscono il giusto della tale o tal materia; e la giurisprudenza è l' arte di rintracciarlo. La Politica all' incontro mira alla pubblica utilità. La Politica è al confine della giustizia naturale. Questa molte cose comanda, molte proibisce, molte permette. La Politica, quando non degenera,

rispetta i precetti e i divieti del diritto naturale; ed impossessandosi della sola parte permissiva, la regola d' un modo o d' un altro, secondo che richieggono le circostanze. È diritto naturale, per esempio, che ogni stato aver debba dei magistrati. Ma se questi abbiano ad esser perpetui o temporanei, è la Politica, che il determina, secondochè in date circostanze più giovi. La Politica presiede non solamente alle leggi da farsi, ma a tutto lo andamento del governo, così nello interno, come nello esterno, prefiggendosi sempre la pubblica utilità, ma quella che non sia in opposizione della giustizia. *Quid pulchrum* (1), *quid turpe*, è la divisa del Diritto; *quid utile*, *quid non*, è quella della Politica.

Una parte importante della Politica, di uso quasi cotidiano, è la *Economia politica* o *pubblica*. Suo proprio obbietto è il procurare l' abbondanza delle ricchezze, ovvero delle cose, che hanno un valor permutabile e commerciale, acciocchè il popolo non manchi delle cose necessarie, delle comodità e de' leciti piaceri della vita. Qual è la economia semplicemente detta nelle famiglie particolari, tal è presso a poco la Economia politica o pubblica nella gran famiglia dello stato. *Le regole della produzione e della distribuzione delle ricchezze sono le stesse per tutti gli stati, qualunque sia la forma del governo*; e questo ha fatto dire ad alcuno, non senza ragione sotto questo aspetto, che la *Politica* e la *Economia politica* sieno due scienze distinte, benchè intimamente legate fra loro (2).

(1) Hor. I *Epist.* 2. Il *Pulcher* de' Latini corrisponde al Καλος dei Greci, che significa ad un tempo *bello* ed *onesto*.

(2) Macculoch, *Discours sur l'Économie politique. Pag.* 80. *Genève et Paris*, 1825.



## § XI. *Fonte comune del Diritto e della Politica.*

Così la scienza del giusto, come la scienza dell' utile sono diramazioni di quella nobilissima parte della Filosofia, che *Etica* si addimanda, o scienza de' costumi. Tra le virtù, che sono il suo primario obbietto, l' Etica contempla in principal luogo la giustizia, regina delle virtù tutte, e madre dei buoni costumi. Or la scienza del diritto insegna tutte le regole della giustizia, e ne sviluppa le conseguenze sino alle più rimote, applicandole a tutti gli stati dell' uomo e a tutti i casi della vita. L' Etica dirige in generale l' uomo alla felicità. Or la Politica va rintracciando minutamente tutta quella parte, che se ne può avere quaggiù da una nazione (1).

Premesse queste idee, rechiamoci in mano il filo della Storia, per vedere, dove gli si annodino le diverse leggi, che questo regno ha finora avute.

(1) La distinzione fra 'l *giusto*, come obbietto del Diritto, e l' *utile*, come obbietto della Politica, è in opposizion di quella confusione, che dell' *onesto* e dell' *utile* facevano gli Epicurei, subordinando l' onesto all' utile, e non tenendo conto di quell' onesto, che impedisse alcun vantaggio ad alcuno. Ma non è punto in opposizione della teoria di quei filosofi più sani, i quali riducono la *giustizia* alla *utilità*, nel senso seguente: IDDIO vuole il bene della umanità; e fa un precetto agli uomini di tutto ciò, che tende a produrglielo e ad accrescerglielo, ovvero di tutto ciò, che l' è utile; siccome di tutto ciò, che tende a nuocerle, ne fa loro un divieto. Nella volontà quindi di DIO, che forma la sanzione della giustizia e della legge divina, il *giusto* s' immedesima coll' *utile*. L' utile però, di cui si parla, non è il particolare, ed il particolare ristretto a questa vita, che si truova talvolta in contraddizione coi doveri; ma quel generale, che nasce dalla tendenza dell' azione ad accrescere il ben comune della umanità, compreso il futuro. Di questo solo si può dire: *Quel, ch' è utile, è giusto*. Così William Paley nella sua eccellente *Filosofia morale*,

di cui la sola Inghilterra nel corso di non molti anni ha date diciannove edizioni ( Lib. II, cap. IV-IX ). Prima di lui e di altri molti il nostro Vico: *Quid est justitia? Constans communis utilitatis cura. Quid jurisprudentia? Ars tuendae publicae utilitatis. Quid jus sive justum? Utile. Quid jus naturale? Utile cujusque. Quid jus gentium? Utile nationum. Quid jus civile? Utile civitatis.* ( *In oratione, De nostri temporis studiorum ratione, habita anno* 1708. *Inter opuscula. Neap.* 1823. Si vegga anche Gio: Locke. ( *Essai sur l'entendement humain. Liv.* II, *ch.* XXVII, § 11 ). Ed in questo stesso senso corre quel di Socrate, che Cicerone riporta: *Accepimus*, Socratem *exsecrari solitum eos, qui primum haec ( utilitatem et honestatem) natura cohaerentia, opinione distraxissent.* (*De off. Lib.* III, *cap.* III).

Ma non perchè la giustizia e l'utile della umanità si vengano facilmente a risolvere in una medesima cosa, l'uomo dee praticar la giustizia soltanto per l'utile, che gliene ridonda, ovvero per proprio interesse. Nella costituzione dell'uomo ci è qualcosa di più nobile, e di più sicuro per la sua felicità, e che si fa meglio sentire nella sua coscienza, cioè il dovere e la obbligazione morale; il cui principio è tutto nella volontà di DIO, suo legittimo signore e suo legislatore supremo. Merita di esser letto tutto ciò, che sopra questa materia scrive Madama di Staël, nel cap. XII e ne' seguenti della III parte della sua *Alemagna*; ma principalmente quel, che discute il Dottor Tommaso Reid, sopra il *bene inteso interesse* ed il *dovere*, come i due motivi razionali delle umane azioni, e sopra la convergenza e divergenza loro. *Essais sur les facultés actives de l'Homme*; III, *partie* III, *praesertim cap.* IV.

Or tornando alla utilità come identica colla giustizia, delle cose, che non partoriscono conseguenza generale, nè in bene nè in male, molte ne producono o dell'uno o dell'altro modo, nel particolare di una nazione, di uno stato, di una città. E queste appunto son la materia della Politica. Allorchè Temistocle, dopo la fuga di Serse, consigliava agli Ateniesi di porre fuoco nel porto di Pagasa alla flotta de' Greci, di quel tempo tutti alleati, Aristide, a cui, per comando del popolo, comunicò egli il segreto, disse che il consiglio non poteva esser più utile, nè più iniquo. Sarebbe infatti stato allora di gran giovamento agli Ateniesi il restar padroni del mare; ma



è dello interesse dello uman genere, che i tradimenti sieno detestati. Quando al contrario lo stesso Temistocle s'ingegnava per tutte le vie di far dipendere la terra dal mare, siccome Plutarco si esprime, per rendere Atene potenza marittima, faceva cosa utile alla sua patria, e non ingiuriosa ad alcuno; ed operava politicamente nel senso il più vero. Ecco quindi anche in questo sistema *l'utile* (cioè il particolar temporaneo) talvolta opposto, e talvolta non opposto al *giusto*, e il Diritto separato dalla Politica, in quanto questa versi nella sola parte permissiva di esso. Quel di Orazio, *Atque ipsa utilitas justi prope mater et aequi* ( *Lib.* I, *Sat.* III. ), è falso dunque ed è vero, secondo il senso, che si attribuisce alla *utilità*.

Davide Hume, ne' suoi *Principj di Morale*, identifica anche nel senso buono il *giusto* coll'*utile*; ma il suo sistema, come quello di uno scettico sfrenato, manca della necessaria base, ch'è la *sanzione divina*, e la obbligazione morale corrispondente, *da spiegare i suoi principali effetti in una seconda vita*. Tolti i potenti motivi, che vengono da tal sanzione e da tale obbligazione, non possono gli altri, nessuno escluso, esser bastevoli ad impedire, *che gli uomini soddisfacciano alla lor voluttà, alla loro vendetta, alla loro invidia, alla loro ambizione, alla loro avarizia, nè prevenir la nascita di queste passioni*; come ben dice l'altro filosofo inglese più avanti citato (Cap. IV). *Atque haud scio* ( scriveva Cicerone ), *an pietate adversus Deos sublata, fides etiam et societas humani generis, et una excellentissima virtus, justitia, tollatur* ( *De Nat. Deor.* I, 2 ). Dietro il notato errore vien quello di coloro, che confessando Divinità e vita futura, credono potersi dare un sistema di moral naturale, indipendente da queste idee. Di costoro parlando il Leibnitz, scriveva in una delle sue lettere al Signor Bierlingio: *Imperfectissima est doctrina de moribus, justitia, officiis, quae solis hujus vitae bonis nititur, ut in eadem epistola ostendi. Inutilis est Providentiae doctrina, sublata animae immortalitate, nec plus efficit ad obligandos homines, quam Dii Epicureorum providentia carentes. Opera omnia. T.* V, *p.* 391. *Adde p.* 388. La *virtù vera* ( scrive il lodato Paley ), *consiste nel far bene agli uomini, in ubbidienza della volontà di* DIO, *e per la felicità della vita futura*; la quale, non caduca, è quella, che raccoglie tutti i veri interessi dell'uomo. *Cap.* VII.

*

Questa ed altre analoghe dottrine sono tutte lucidissimamente esposte in un' altra più nuova *Filosofia Morale*, pubblicata per la real tipografia di Napoli, il 1825; dove l' illustre autore, Monsignor Agostino Olivieri, sopra un disegno diverso dagli ordinarj, pone le più utili verità all' uso di tutto il mondo, dalle teste coronate (cui egli ha l' onore di star dappresso, esercitando con tanto successo la grande arte di formare i Re) sino alle infime classi della civil società.



# PARTE PRIMA.

## DELLE LEGGI DELLE NOSTRE PROVINCIE, DALLA CADUTA DEL ROMANO IMPERIO, SINO ALLA INVASIONE DE' FRANCESI DEL MDCCCVI.

### § XII. *Eruli, Goti, Greci, Longobardi vengono a dominare successivamente la Italia, dopo caduto l'occidentale imperio.*

Il romano imperio istituito da Augusto, e diviso stabilmente alla morte di Teodosio il grande, fra Onorio e Arcadio suoi figliuoli, in occidentale ed orientale (divisione preparata da Costantino colla traslazion della sede imperiale in Bizanzio, detta da lui Costantinopoli), perdè la parte occidentale sotto Romolo Augustolo, l'anno dell'era cristiana 476. Allora si fu che dopo le incursioni passeggiere de' Visigoti, degli Unni e de' Vandali, la Italia ne sofferse una di qualche durata dagli Eruli, guidati da Odoacre; il quale fu contento, che la città dominante seguitasse ad esser Ravenna, come già Onorio l' avea renduta; e che Re d' Italia, non Imperatore, fosse il suo titolo. La parte orientale, ovvero lo imperio greco, resistette più a lungo, e non prima del 1453 divenne preda de'Turchi, quando la presa di Costantinopoli fu fatta da quelli. Gli Eruli, dopo tredici anni di regno pacifico, cominciarono ad essere assaliti dai Goti orientali, cioè dagli Ostrogoti, guidati dal Re Teodorico Amalo; al quale dopo quattro anni di guerra, il 493, Odoacre cedè il regno e la vita. Così i Goti presero a regnare in Italia, e ci durarono sessanta anni, succedendo loro i Gre-